

OGGETTO: Procedura aperta con l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento della concessione relativa alla costruzione e gestione dell'impianto di trattamento e recupero di rifiuti di spazzamento stradale ubicato nel comune di Statte (TA) (CIG: 9474759279 - CUP: B76D18000100008)

CHIARIMENTI - 1

QUESITO N. 7

All'art. 2.3 del documento denominato "Piano Economico e Finanziario" la gestione operativa dell'impianto e' prevista in 2 turni giornalieri. Si chiede se sia possibile variare il numero di turni giornalieri.

RISPOSTA

Tale aspetto, di carattere meramente organizzativo, rientra nelle facoltà del Concessionario nella fase di gestione dell'impianto. L'Operatore Economico, in sede di presentazione dell'offerta, redigerà il proprio PEF, sulla scorta dei turni giornalieri che ritiene più opportuni, dimostrando la copertura degli investimenti e dei costi operativi per il periodo di durata della Concessione, oltre che gli investimenti, gli ammortamenti, la remunerazione del capitale investito e la redditività dell'offerta stessa (cfr punto 2. art. 15.9 del Disciplinare di Gara).

QUESITO N. 8

1. L'art. 32 dello schema di convenzione (RIEQUILIBRIO DEL PEF) non riporta tra le fattispecie di revisione il non raggiungimento dei quantitativi previsti dal "C08_rev.3_02-11-22 - Piano Economico Finanziario" determinato nell'ipotesi di conferimento di 31.500 ton/anno nel primo anno, 40.500 ton/anno nel secondo anno e 45.000 ton/anno dal terzo anno in poi. Si deve quindi intendere che il ricavo di esercizio che verrà indicato nel PEF allegato all'offerta del concorrente verrà corrisposto a prescindere dai quantitativi effettivamente conferiti all'impianto? Diversamente quali garanzie, fatta salva la risoluzione per inadempienza del concedente di cui all'art. 43 dello schema di convenzione, vengono offerte al concessionario?
2. Qualora le migliorie progettuali proposte dall'aggiudicatario in sede di gara e quindi di fatto approvate dalla stazione appaltante, non venissero successivamente approvate dagli Enti competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e gestione o di modifica della medesima, si attiva la risoluzione di cui all'art. 43 con conseguente recupero dei costi amministrativi, di progettazione e di mancato guadagno?
3. In quale modo il concessionario viene garantito nell'eventualità che il concedente non sia in grado di erogare in parte o interamente il contributo pubblico previsto all'art. 30 della convenzione?
4. La medesima stazione appaltante ha avviato contestualmente due procedure aperte di gara per attività analoghe (costruzione e gestione di impianti di trattamento e recupero dei rifiuti da spazzamento stradale): una relativa al sito di Molfetta (BA) ed una relativa al sito di STATTE (TA). Qualora un OE intendesse partecipare ad entrambe le procedure deve dimostrare il possesso della somma dei singoli requisiti del disciplinare previsti al punto 8.2, comma 1 e al punto 8.3, comma 1? Ovvero i requisiti da dimostrare devono essere calcolati in base all'entità della somma degli investimenti previsti nelle due offerte?

RISPOSTA

1. Si precisa che trattandosi di un contratto di concessione basato sul rischio di domanda, non è previsto alcun minimo garantito riguardo ai conferimenti. Si tratta, infatti, di un rischio completamente a carico del concessionario.
2. Come chiaramente indicato nella documentazione di gara, in caso di mancato conseguimento delle autorizzazioni non si procede alla stipula della Convenzione.
3. L'art 31[CONTRIBUTO] comma 5 della Bozza di Convenzione prevede testualmente che "Nel caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione del Contributo, saranno dovuti, sulle somme non pagate, gli interessi moratori nei termini di legge. Decorso 1 (un) anno dall'approvazione del Certificato di Collaudo con esito positivo, in caso di mancata corresponsione totale del Contributo da parte del Concedente, il Concessionario può chiedere la risoluzione della Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. con le conseguenze di cui all'art. 44 [RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE, REVOCA DELLA CONVENZIONE PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE O A SEGUITO DELL'ANNULLAMENTO DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI PRESUPPOSTI] della Convenzione." .
4. Le due procedure di gara indette dalla S.A. sono distinte e indipendenti tra loro; quindi, l'operatore economico che intende partecipare ad entrambe le procedure deve dimostrare il possesso dei singoli requisiti previsti dai rispettivi disciplinari di gara.

F.to
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Rossella Urga